

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**SEZIONE LAVORO****Nella causa 103/2021-1****Udienza 13/04/2021****Ill.mo Sig. Presidente*****MEMORIA DIFENSIVA IN SEDE DI RICHIESTA DI SOSPENSIONE PER***

I sigg.ri **GIULIO BURRESI** nato a Siena il 15.08.1988 (C.F. BRRGLI88M15I726O) e quivi residente, **CHIARA CARLI** nata a Perugia (PG) il 03/10/1985 (CF CRL CHR 85R43 G478Q) e res.te in Siena, **ILARIA CASELLI** nata a Siena (SI) il 22/01/1992 (CF CSL LRI 92A62 I726B) e res.te in Monteroni d'Arbia, **CRISTINA CIULLI** nata a Siena (SI) il 17/05/1972 (CF CLL CST 72E57 I726P) e res.te in Siena, **CECILIA INNOCENTI** nata a Siena (SI) il 08/10/1965 (CF NNC CCL 65R48 I726T) e res.te in Siena, **PATRIZIA INNOCENTI** nata a Siena (SI) il 14/07/1968 (CF NNCPRZ68L54I726N) e res.te in Siena, **GIULIANA RIZZO** nata a Palermo (PA) il 06/01/1977 (CF RZZ GLN 77A46 G273S) e res.te in Siena (SI), e **LUISA SALVATI** nata a Castellamare di Stabia (NA) il 08/11/1979 (CF SLV LSU 79S48 C129G) e res.te in Siena (SI), tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Maurizio Forzoni (C.F. FRZ MRZ 68R19I726L) elett.te dom.ti, ai fini del presente atto, in Siena, Strada di Pescaia 54-56, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Forzoni, (C.F. FRZ MRZ 68R19I726L) che li rappresenta e difende giusto mandato in calce al ricorso introduttivo (RG 448/2020 Tribunale di Siena), e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 176, comma 2, c.p.c., dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al numero di fax 0577/42108, e agli indirizzi di posta elettronica P.E.C. Avv.MaurizioForzoni@legalmail.it, e avvmaurizioforzoni@hotmail.com, come disposto dal D.P.R. n. 68 del 11/02/05,

CONTRO**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, (M.I.) (CF 80185250588) in persona del**

Ministro pro-tempore con l'Avvocatura Distrettuale di Stato

* * *

La presente memoria al solo fine di eccepire e dedurre in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata formulata dal MIUR

Sul punto si rappresenta che nel rito del lavoro, a differenza di quanto previsto dall'art. 283 cpc per le cause civili ordinarie, l'art. 431 cpc prevede solo ed esclusivamente la sospensione dell'esecuzione della sentenza e non invece quella della sua efficacia.

Nel caso de quo gli odierni appellati non solo non hanno richiesto al'USP di Siena neppure informalmente di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, ma la sentenza non è neppure mai stata notificata in forma esecutiva .

L'USP di Siena non si è assolutamente conformato a quanto disposto nella sentenza impugnata.

L'art. 431 comma 3 cpc prevede che l'esecuzione e (soltanto l'esecuzione) sia sospesa quando all'altra parte possa derivare un gravissimo danno.

Nel caso specifico non solo l'esecuzione non è iniziata ma neppure è mai stata paventata con la notifica del titolo in forma esecutiva o di un atto di precetto.

Risulta dunque palese come allo stato , a prescindere dalla sussistenza dei presunti gravi motivi dedotti da parte appellante, manchi il presupposto essenziale affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello possa procedere alla sospensione, ovvero l'esecuzione della sentenza, che, si ripete non è mai stata neppure paventata da parte appellata; peraltro v'è anche evidenziato come l'appellante richieda esplicitamente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e non invece la sua esecuzione, così come previsto dall'art. 431 cpc.

Con ogni più ampia riserva di dedurre nel merito dell'appello nella fase di merito del procedimento

il sott.to procuratore



CONCLUDE

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello d Firenze, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza perché infondata in fatto e in diritto.

Con ogni e più ampia riserva

Siena, 08 Aprile 2021

(Avv. Maurizio Forzoni)

